



MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA  
ARCHIVIO NOTARIALE DISTRETTUALE DI POTENZA

COPIA

Repertorio N° 1438 \_\_\_\_\_ Raccolta N° 1237

COSTITUZIONE DI SOCIETA' COOPERATIVA

Repubblica Italiana

Il tre febbraio millenovecentottantuno;

== 3 febbraio 1981 ==

In Rionero in Vulture, nel mio studio;

Innanzi a me dott. Catello TRIBUZIO, Notaio in Rionero  
in Vulture, con lo studio alla via Umberto I°, n. 127,  
iscritto nel ruolo dei Distretti Notarili riuniti di  
Potenza, Lagonegro e Melfi, senza l'assistenza dei te-  
stimoni, per espressa rinunzia degli infranominati con  
parenti, fra loro d'accordo e con il mio consenso;  
sono presenti i signori:


- 1) LAUS Donato, imbianchino, nato a Rionero in Vultu  
re il 3 ottobre 1956 ed ivi residente alla via Sant'  
Antonio n. 10 (C.F.n. LSA DNT 56R03 H307A);
- 2) PITOIA Arcangelo, carpentiere, nato a Rionero in  
Vulture il 18 febbraio 1959, ivi residente alla via  
Marconi, n. 4 (C.F.n. PTI RNG 59B18 H307B);
- 3) RESTAINO Umberto, idraulico, nato a Rionero in Vultu  
re il 3 ottobre 1955, ivi residente alla via Fiera  
n. 50 (C.F.n. RST MRT 55R03 H307N);
- 4) AIUOLA Emilio, muratore, nato a Rionero in Vulture  
il 23 giugno 1955, ivi residente alla via Fieramosca  
n. 39 (C.F.n. LAI MLE 55H23 H3070);

Registrato a Melfi il 5 FEB. 1981

al n° 185 Vol. I°

Esatte lire 0.300 (Duecento)

IL DISTRETTO NOTARIALE DI POTENZA



*Manfredi*



*Donato*  
*Antonio*  
*Donato*

5) QUINTO Donato, muratore, nato a Rionero in Vulture il 16 giugno 1958, ivi residente al Rione San Francesco n. 3 (C.F.n. QNT DNT 58H16 H307E);

6) LAURENZA Antonio, muratore, nato a Rionero in Vulture il 11 dicembre 1948, ivi residente alla via Garibaldi n. 18 (C.F.n. LRN NTN 48T12 H307T);

7) NIGRO Antonio, manovale, nato a Rionero in Vulture il 21 gennaio 1959, ivi residente al Vico III^ Pisacane n. 2 (C.F.n. NGR NTN 59A21 H307A);

8) MANFREDA Giovanni, elettricista, nato a Rionero in Vulture il 30 ottobre 1960, ivi residente al Vico III^ Galliano n. 12 (C.F.n. MNF GNN 60R30 H307L);

9) SPERA Antonio, manovale, nato a Rionero in Vulture il 1° maggio 1962, ivi residente alla via De Rosa n. 4 (C.F.n. SPR NTN 62E01 H307C);

10) MASCOLO Michele, manovale, nato a Rionero in Vulture il 9 febbraio 1961, ivi residente alla via Caserta n. 20 (C.F.n. MSC MHL 61B09 H307T);

11) ESPOSITO Donato, imbianchino, nato a Rionero in Vulture il 8 gennaio 1956, ivi residente alla via Roma, n. 35 (C.F.n. SPS DNT 56A08 H307V);

12) TRAFICANTE Donato, saldatore, nato a Rionero in Vulture il 25 dicembre 1959, ivi residente alla via Fieramosca, n. 28 (C.F.n. TRF DNT 59T25 H307M).

Tutti cittadini italiani.

*Seeks*  
*Robert*



I detti comparenti, delle cui personali identità io Notaio sono certo, dichiarano di avere i loro rispettivi domicili fiscali agli indirizzi innanzi citati e mi richiedono di ricevere il presente atto, in forza del quale convengono e stipulano quanto segue:

1) E' costituita fra essi comparenti e fra tutti coloro che in seguito si sottoscrivessero, una Cooperativa di produzione e lavoro a responsabilità limitata, sotto la denominazione: "Società Cooperativa 23 NOVEMBRE '80 a r.l.",

2) La Società ha sede in Rionero in Vulture alla via Marconi, n. 4.

3) L'oggetto, la durata e tutte le altre norme che regolano la società, sono specificati nello Statuto sociale, che, predisposto dalle parti e sottoscritto dalle medesime e da me Notaio, si allega sotto "A" al presente atto per farne parte integrante e sostanziale.

4) Il capitale sociale, variabile ed illimitato, è composto da quote di partecipazione dei soci di lire diecimila (f. 10.000) o multiple di f. 10.000 fino al massimo stabilito dalla legge.

I comparenti, reciprocamente, si danno atto di avere versato una quota di f. 30.000 (lire trentamila) ognuno.

*Mariuzzo Feltonza Biondi*



5) La Società è retta con i principi e la disciplina della mutualità e si intende costituita sotto la piena osservanza delle norme contenute nello Statuto sociale, del quale i componenti dichiarano di avere piena ed esatta conoscenza, dispensandone me Notaio dalla lettura.

6) La Società è amministrata da un Consiglio di Amministrazione composto da cinque membri; a comporre il primo Consiglio di Amministrazione, che si intenderà scadere il 31 dicembre 1981, vengono eletti i soci:

- LAUS Donato, con carica di Presidente;
- PITIOIA Arcangelo, con carica di Vice Presidente;
- RESTAINO Umberto, con carica di Consigliere;
- AIUOLA Emilio, con carica di Consigliere;
- QUINTO Donato, con carica di Consigliere.

7) La gestione sociale è controllata da un Collegio sindacale<sup>1</sup>, che si intenderà scadere il 31 <sup>1</sup>dicembre<sup>2</sup> <sup>2</sup>1981 ed è composto dai soci:

- LAURENZA Antonio, con carica di Presidente;
- NIGRO Antonio, Sindaco effettivo;
- MANFREDA Giovanni, Sindaco effettivo;
- SPERA Antonio, Sindaco supplente;
- MASCOLO Michele, Sindaco supplente.

8) Il primo esercizio sociale si chiuderà al 31 dicembre 1981.

9) I componenti delegano il signor LAUS Donato ad ap-  
portare al presente atto ed all'allegato Statuto, tut-  
te le eventuali modifiche, soppressioni od aggiunte  
che venissero richieste in sede di omologazione dalla  
competente Autorità.

10) Per le sottoscrizioni marginali del presente atto  
ed allegato Statuto vengono delegati dai componenti  
i signori: LAUS Donato, RESTAINO Umberto e QUINTO DO-  
nato.

(1) Adde: "per il primo triennio"...

(2) Cancellare: "dicembre 1981" e sostituire con: "  
gennaio 1984".

Numero due postille.

Richiesto  
io Notaio ho ricevuto il presente atto, del quale ho  
dato lettura ai componenti tutti, che hanno dichiarato  
di approvarlo, confermandolo.

Consta  
di due fogli dattiloscritti da persona di mia fiducia  
per facciate intere quattro e fin qui della quinta.

*Laus Donato*  
*Restaino Arcangelo*  
*Restaino Umberto*  
*Emili Sindo*  
*Quinto Donato*



Allegato "A" al N° 1237 di Raccolta

SOCIETA' COOPERATIVA "23 NOVEMBRE" '80 S.r.l."

S T A T U T O

TITOLO I - Denominazione-Sede-Scopi-Durata-

Art. 1 - E' costituita una Società Cooperativa di produzione e lavoro a responsabilità limitata denominata "Società Cooperativa 23 NOVEMBRE '80 a r.l."

La cooperativa è retta dai principi e con la disciplina della mutualità.

Art. 2 - La Società ha sede in Rionero in Vulture alla via Marconi n. 4.

Art. 3- La Società si propone:

a) la costruzione,ricostruzione,riattamento,demolizione, e recupero di strutture in cemento armato e/o in muratura;

b) l'esecuzione di impianti elettrici, idrici, sanitari e termici;

c) l'esecuzione di lavori di pitturazione e di falegnameria;

d) la produzione e la messa in opera di manufatti in cemento armato ed affini;


e) la ristrutturazione dei centri storici;

f) montaggio di prefabbricati leggeri e pesanti;

g) di giovare all'economia dei soci, migliorarne le condizioni morali e materiali e stimolarne lo spirito

Registrato a Melfi il 5/2/1981  
al n. 285 Mod. 1° Vol. 145  
Esatte lire 20.000 (Ventimila comprese nella liquidazione principale) IL DIRETTORE  
L. P. P. P.





di previdenza e di risparmio;

b) di collaborare allo sviluppo del movimento cooperativo.

A tali fini essa provvede:

A) all'esercizio dell'arte muraria ad esclusivo profitto dei soci lavoratori, mediante l'esecuzione di lavori di Enti Pubblici e privati, tanto in forma di appalto diretto, o sub-appalto consentito, quanto in economia, nonché lavori affini ed in particolare lavori stradali e di movimento di terra.

Pertanto la cooperativa può concorrere ad aste pubbliche e private, compiere tutte le operazioni finanziarie anche cambiarie, provvedere all'acquisto, nella maniera più diretta possibile, o alla produzione, delle materie prime e sussidiarie necessarie all'esecuzione dei lavori costituenti l'attività economica della cooperativa; costituire magazzini per la custodia dei materiali di costruzione e degli attrezzi, acquistare, noleggiare, permutare mezzi e macchine da trasporto, nonché cedere e vendere quelli esuberanti; e compiere tutte le operazioni, che il Consiglio di Amministrazione riterrà necessarie, per il raggiungimento degli scopi sociali.

B) All'assistenza sanitaria, culturale, ricreativa e mutualistica in genere istituendo apposite sezioni,

*Luigi Donato  
Dott. M. Esch  
Dott. Donato*

*Luigi Donato*



La  
tà  
com  
zio  
fin  
deg  
dir  
Art  
ta  
ma  
ble  
Art  
del  
TIT  
Ar  
es  
So  
no  
br  
to  
co  
pi  
ri  
ni  
es

La Cooperativa potrà svolgere qualunque altra attività connessa ed affine agli scopi sopradetti, nonché compiere tutti gli atti e concludere tutte le operazioni di natura mobiliare, immobiliare, industriale e finanziaria necessarie ed utili alla realizzazione degli scopi sociali, comunque, sia direttamente che indirettamente attinenti ai medesimi.

Art. 4- La durata della Società è stabilita dalla data della sua legale costituzione al 31 dicembre 2026, ma potrà essere prorogata con deliberazione dell'Assemblea Generale dei soci.

Art. 5 - La Cooperativa aderisce alla Lega Nazionale delle Cooperative.

## TITOLO II - Soci -

Art. 6 - Il numero dei soci è illimitato, ma non potrà essere inferiore al minimo legale.

Soci della Cooperativa sono quelli che la costituiscono, ma possono essere soci, in ogni tempo; muratori, fabbri, falegnami, idraulici, tinteggiatori ed altri lavoratori dell'edilizia e delle arti e mestieri affini e connessi, senza distinzione di sesso, che abbiano compiuto la maggiore età e siano giuridicamente capaci, risiedono nel comune di Rionero in Vulture e nei comuni limitrofi, con esclusione tassativa di coloro che esercitano la professione di mediatore o intermediario,

di grossista nel commercio dei beni prodotti, o comunque trattati, o adoperati dalla Cooperativa, di agente di commercio, o commissionario, e anche di coloro che, comunque conducano in proprio, o siano associati in industrie per la fabbricazione di detti prodotti ed esercizi commerciali e industriali della stessa natura di quelli della cooperativa.

Art. 7 - Chi intende di essere ammesso come socio della Cooperativa dovrà presentare al Consiglio di Amministrazione domanda scritta che dovrà contenere:

- a) le generalità del candidato socio, e cioè luogo e data di nascita e luogo di residenza;
- b) l'indicazione della sua effettiva attività di lavoro;
- c) l'indicazione del numero di azioni che intende sottoscrivere;
- d) la dichiarazione di attenersi al presente Statuto e alle deliberazioni legalmente adottate dagli organi sociali;

Il Consiglio di Amministrazione, accertata l'esistenza dei requisiti di cui all'art. 6, e l'inesistenza delle cause d'incompatibilità in detto articolo indicate, delibera insindacabilmente sulla domanda di ammissione, senz'obbligo di spiegare i motivi dell'eventuale

IL CAPO DELL'ARCHIVIO

M. Marianna Fortanza



Art. ...  
ne di ...  
e so ...  
tami ...  
dall ...  
Essi ...  
a) a ...  
mini ...  
b) a ...  
to i ...  
dagl ...  
c) a ...  
va p ...  
la s ...  
Art. ...  
per ...  
Art. ...  
C.C ...  
tra ...  
so ...  
a) ...  
dei ...  
tiv ...  
più ...  
b) ...

Art. 8 - I soci dovranno versare la tassa di ammissione di f. 5.000 (lire cinquemila);

e sottoscrivere almeno una quota di f. 30.000 (trecentamila) e non più del massimo delle quote consentite dalle vigenti leggi.

Essi sono obbligati:

a) al versamento delle quote sottoscritte entro i termini stabiliti dal Consiglio di Amministrazione;

b) all'osservanza dello Statuto sociale, del regolamento interno e delle deliberazioni legalmente adottate dagli organi sociali;

c) a prestare la loro opera personale alla Cooperativa presso gli stabilimenti, cantieri o laboratori della stessa.

Art. 9 - I soci cessano di appartenere alla Società per: recesso, decadenza, esclusione e per causa di morte.

Art. 10 - Oltre che nei casi previsti dall'art. 2437 C.C. (cioè per cambiamento dell'oggetto; nonché per trasferimento della sede sociale all'estero) il recesso è ammesso:

a) quando il socio trasferisca la sua residenza fuori dei comuni nei quali la cooperativa esplica la sua attività economico-sociale, per modo che egli non possa più parteciparvi;

b) quando cessi la sua attività professionale;



*Handwritten signatures and notes:*  
Dante Donato  
Dante Donato  
Dante Donato

c) quando si pone in pensione per limiti di età, o per infortunio sul lavoro;

d) per altri motivi considerati validi e giustificati dal Consiglio di Amministrazione della Cooperativa

La dichiarazione di recesso dev'essere annotata nel libro dei soci a cura del Consiglio di Amministrazione e diventa operativa nei limiti di cui all'art. 2526

C.C.:

Art. 11 - La decadenza è pronunciata dal Consiglio di Amministrazione nei confronti dei soci interdetti, inhabilitati e di quelli che vengono a trovarsi in una delle condizioni di incompatibilità previste dall'art. 6.

Art. 12 - In caso di morte del socio, gli eredi hanno diritto al rimborso delle quote del socio defunto, nella misura, con le modalità e nei termini previsti per i soci receduti, dichiarati decaduti od esclusi.

Art. 13 - L'esclusione è pronunciata dal Consiglio di Amministrazione contro i soci:

a) che non ottemperino alle disposizioni del presente Statuto Sociale e del regolamento interno, o delle deliberazioni legalmente adottate dagli organi sociali;

b) che restino assenti dal lavoro oltre tre giorni consecutivi senza giustificato motivo;



*Vertical handwritten signature:*  
Dante Donato

tà, e per

d) che rechino gravi pregiudizi alla regolare esecuzione dei lavori;

tificati

perativa

ata nel

strazio

art. 2525

e) che senza giustificato motivo, di gravi ristrettezze economiche, e pur dopo formale diffida, si rendono morosi nel versamento delle quote e nel pagamento dei debiti contratti verso la Società a qualsiasi titolo;

glio di

tti, ina

una

ll'art.

f) che, in qualunque modo, arrechino un danno materiale o morale alla cooperativa, o fomentino in seno ad essa dissidi o disordini.

L'esclusione comporta l'immediata cessazione dei rapporti di lavoro fra il socio e la società.

hanno

nto, nel

ti per

glio di

esente

le de

ciali

rni co

Art. 14 - I soci receduti, decaduti, gli eredi del socio defunto ed i soci esclusi hanno diritto soltanto al rimborso delle quote effettivamente versate, secondo il valore reale, calcolato sulla base del bilancio dell'esercizio ultimo approvato, mai, però, in misura superiore a: quanto versato, salvo il diritto di ritenzione spettante alla Cooperativa fino alla concorrenza di ogni proprio eventuale credito vantato verso il socio, o verso gli eredi del socio defunto.

Art. 15 - I soci receduti, decaduti, gli eredi del socio defunto e i soci esclusi non possono più chiedere il rimborso di quanto ad essi dovuto, a norma dei precedenti articoli, quando sia trascorso un anno rispettivamente dalla data in cui sia diventato operativo il reces

*Handwritten signatures and notes:*  
Luis Donato  
Berthini Alberto  
Cavini Donato



so, la decadenza, l'esclusione e dal giorno della morte del socio.

Art. 16 - L'apposito regolamento interno preciserà meglio i diritti dei soci in caso di: recesso, decadenza, esclusione e degli eredi del socio defunto.

TITOLO III - Patrimonio Sociale -

Art. 17 - Il Patrimonio Sociale è costituito:

a) dal Capitale sociale, formato da un numero illimitato quote, ciascuna delle quali, non potrà essere inferiore a £. 10.000 (diecimila), nè superiore al massimo consentito dalla legge;

b) dal fondo di riserva legale;

c) dai fondi speciali istituiti a scopo di previdenza, mutualità, istruzione anche professionale, di miglioramento culturale, ricreazione, propaganda cooperativa ed a copertura di particolari rischi;

d) da qualunque liberalità pervenisse alla cooperativa a fine di essere impiegata negli scopi sociali.

Art. 18 - Le quote sottoscritte devono essere pagate a richiesta del Consiglio di Amministrazione.

Le quote sono sempre nominative, esse non possono essere sottoposte a pegno o vincolo e neppure cedute a soci, a terzi, o alla Società stessa, con effetto legale verso la medesima.

Le somme versate per tassa di ammissione non sono mai

*Handwritten signature:* Serafino M...



rimborsabili.

Art. 19 - Il fondo di riserva legale è costituito;

a) dal prelevamento non minore del 20% (venti per cento) dell'utile netto risultante dal bilancio dell'esercizio;

b) dalla tassa di ammissione dei soci;

c) dalle somme incamerate per le quote dei soci receduti, decaduti, degli eredi dei soci defunti, e dei soci esclusi, i quali non hanno inoltrato domanda di rimborso entro un anno dal provvedimento di recesso, decadenza, esclusione e dalla morte del socio per gli eredi del socio stesso.

Art. 20 - Il Patrimonio sociale, non è mai ripartibile o rimborsabile ai soci durante la vita della società.

Bilancio -

Art. 21 - Il bilancio comprende l'esercizio sociale dal 1° gennaio al 31 dicembre di ogni anno e deve essere presentato all'assemblea dei soci entro il mese di aprile successivo.

Il bilancio, dopo la sua approvazione da parte dell'assemblea Generale Ordinaria dei soci, dovrà essere pubblicato come per legge.

Art. 22 - Per il raggiungimento dei fini di cui all'art. 3, onde stimolare lo spirito di previdenza e di risparmio dei soci, il Consiglio di Amministrazione,

*[Handwritten signature]*




*[Handwritten notes: Quinto, Quinto, Quinto]*

nel determinare la misura della retribuzione per il lavoro dei soci, può tener conto di una percentuale da trattenere e da restituire a fine esercizio, o negli esercizi successivi, a seconda le disponibilità di cassa, in proporzione alle giornate di lavoro da ogni socio effettuate e che ciascun socio potrà utilizzare a sua scelta, o per sottoscrizione di nuove quote della società, fino al limite massimo consentito dalla legge, o per altri scopi, che riterrà di propria utilità, o secondo le deliberazioni adottate dall'assemblea dei soci, sempre nel rispetto del principio che ad ogni socio deve essere corrisposto il quanto corrispondente al compenso del suo lavoro, mediante la ripartizione in proporzione diretta alle giornate di lavoro effettuate.

Le retribuzioni da corrispondere ai soci non potranno essere inferiori ai minimi salariali stabiliti dalle leggi speciali per le società cooperative.

Art. 23 - Il reddito netto d'esercizio, risultante dal bilancio approvato dall'Assemblea Generale Ordinaria dei Soci, cioè quanto rimane, dopo fatta deduzione di qualsiasi costo e dell'eventuale percentuale di ritenuta, da restituire ai soci (ristorno), a norma del precedente articolo, sarà devoluto come segue:

*[Handwritten signature]*



serva  
b) i  
glio  
rati  
c) i  
tura  
dell  
TITO  
Art.  
A) l  
B) i  
C) i  
D) I  
A) I  
La c  
si r  
gio  
a m  
L'a  
ora  
da  
soc  
per  
Inc  
da

serva legale;

b) il 10% (dieci per cento) a disposizione del Consiglio di Amministrazione per studi e propaganda cooperativa;

c) il restante agli scopi di assistenza sanitaria, culturale, ricreativa e mutualistica, a favore dei soci e delle loro famiglie.

TITOLO IV - Organi sociali -

Art. 24 - Sono organi della Società:

A) l'assemblea dei soci;

B) il Consiglio di Amministrazione;

C) il Collegio Sindacale;


D) Il Collegio dei Probiuiri;

A) L'assemblea dei soci è Ordinaria e Straordinaria.

La convocazione dell'Assemblea dei soci deve effettuarsi mediante avviso diretto a tutti i soci almeno dieci giorni prima della data fissata per la prima adunanza, a mezzo lettera raccomandata.

L'avviso dovrà contenere: l'anno, il mese, il giorno, l'ora e la località della riunione, nonché gli argomenti da discutere e dovrà anche essere affisso nei locali sociali almeno otto giorni prima della data fissata per la prima convocazione.

Inoltre, lo stesso avviso, può prevedere anche la seconda convocazione, che, però non può avvenire prima di ven



*Carissimo Donato*  
*Resto alle Vostre*  
*buone*  
*disposizioni*

quattro ore dopo la prima/

In mancanza delle suddette formalità l'Assemblea si reputa validamente costituita quando siano presenti, o rappresentati, tutti i soci con diritto al voto, tutti gli Amministratori e tutti i Sindaci Effettivi.

Art. 26 - L'Assemblea Ordinaria:

- a) approva i bilanci;
- b) provvede alla nomina delle cariche sociali;
- c) determina la misura delle medaglie di presenza da corrispondere agli amministratori per la loro attività collegiale ed il compenso annuale dei Sindaci;
- d) approva il regolamento interno;
- e) delibera sulle responsabilità di amministratori e Sindaci;
- f) procede alle indicazioni previste dall'art. 23 (ri-storno);
- g) delibera su tutti gli altri argomenti attinenti alla gestione sociale riservati alla sua competenza dal presente Statuto, o sottoposti al suo esame dagli Amministratori.

Essa ha luogo almeno una volta all'anno, entro i primi quattro mesi successivi alla chiusura dell'esercizio e quante altre volte il Consiglio di Amministrazione lo reputi necessario, o ne sia fatta richiesta dal Col



*Donato*

In c  
deve  
chie  
L'As  
sugl  
mod  
dei  
Art  
ta  
dei  
In  
str  
il  
ti  
ran  
men  
gl  
oc  
pr  
La  
ti  
Ar  
il  
ca  
ga

In questi ultimi casi la convocazione dell'Assemblea deve avvenire entro venti giorni dalla data della richiesta.

L'Assemblea Straordinaria si riunisce per deliberare sugli oggetti previsti nell'art. 2365 del C.C., e cioè modificazioni dell'atto costitutivo, nomina e poteri dei liquidatori.

Art. 27 - In prima convocazione l'assemblea è costituita regolarmente con la presenza della metà più uno dei soci aventi diritto al voto.

In seconda convocazione l'Assemblea, sia ordinaria che straordinaria, è regolarmente costituita qualunque sia il numero dei soci intervenuti, o rappresentati, o aventi diritto al voto, e delibera validamente a maggioranza assoluta dei voti espressi su tutti gli argomenti posti all'ordine del giorno, salvo che sullo scioglimento e sulla liquidazione della Società, per cui occorrerà il voto favorevole dei tre quinti dei soci presenti, o rappresentati aventi diritto al voto.

La seconda convocazione deve avvenire non meno di ventiquattr'ore dopo la prima.

Art. 28 - Per le votazioni si procede normalmente con il sistema dell'alzata di mano, ma nelle elezioni delle cariche sociali e quando trattasi di persone, è obbligatoria la votazione a scrutinio segreto.

*M. Forlana*



Art. 29 - Hanno diritto al voto nelle assemblee i soci che risultino iscritti nel libro dei soci da almeno tre mesi.

Ogni socio ha diritto ad un solo voto, qualunque sia il numero delle quote da lui possedute.

Il socio può farsi rappresentare nelle assemblee da altro socio, non Amministratore, nè impiegato della società, ma che abbia diritto al voto, mediante delega scritta.

Ogni socio delegato può rappresentare solo e soltanto un altro socio.

Le deleghe devono essere menzionate nel processo verbale dell'Assemblea e conservate fra gli atti sociali.

Art. 30 - L'Assemblea, tanto in sede Ordinaria che Straordinaria, è presieduta dal Presidente del Consiglio di Amministrazione e, in sua mancanza, dal Vice-Presidente e, in mancanza anche di quest'ultimo, dal socio eletto dall'Assemblea stessa.

L'Assemblea nomina un Segretario e, occorrendo due scrutatori.

Le deliberazioni devono constare da verbale sottoscritto dal Presidente e dal Segretario.

Il verbale dell'Assemblea Straordinaria deve essere redatto sempre da Notaio.

ti non indicati nell'ordine del giorno è nulla.

B) Il Consiglio di Amministrazione-

Art. 32 - La Società è amministrata da un Consiglio di Amministrazione costituito da 5 (cinque) a 9 membri, eletti dall'Assemblea fra i soci iscritti nel libro dei soci e che abbiano interamente versate le quote sottoscritte e non abbiano comunque debiti verso la Società.

Il Consiglio di Amministrazione viene rinnovato ogni <sup>3</sup> ~~tre~~ anni per intero. I Consiglieri sono dispensati dal prestare cauzione e sono rieleggibili.

Spetta al Consiglio di Amministrazione determinare il compenso dovuto a quelli dei suoi membri, che prestano continuamente ed in modo esclusivo la loro attività personale a prò della Società.

Art. 33 - Il Consiglio di Amministrazione elegge nel suo seno il Presidente ed il Vice-Presidente.

Art. 34 - Il Consiglio di Amministrazione è convocato dal Presidente ogni volta che egli lo reputi opportuno, oppure quando ne sia fatta domanda da tre Consiglieri, o da due sindaci effettivi.

La convocazione viene fatta a mezzo lettera, da spedirsi non meno di tre giorni prima del giorno fissato per la riunione, e, nei casi urgenti, anche a mezzo di messo, in modo che Consiglieri e Sindaci Effettivi ne siano

ti non indicati nell'ordine del giorno è nulla.

B) Il Consiglio di Amministrazione-

Art. 32 - La Società è amministrata da un Consiglio di Amministrazione costituito da 5 (cinque) a 9 membri, eletti dall'Assemblea fra i soci iscritti nel libro dei soci e che abbiano interamente versate le quote sottoscritte e non abbiano comunque debiti verso la Società.

Il Consiglio di Amministrazione viene rinnovato ogni <sup>3</sup>tre anni per intero. I Consiglieri sono dispensati dal prestare cauzione e sono rieleggibili.

Spetta al Consiglio di Amministrazione determinare il compenso dovuto a quelli dei suoi membri, che prestano continuamente ed in modo esclusivo la loro attività personale a prò della Società.

Art. 33 - Il Consiglio di Amministrazione elegge nel suo seno il Presidente ed il Vice-Presidente.

Art. 34 - Il Consiglio di Amministrazione è convocato dal Presidente ogni volta che egli lo reputi opportuno, oppure quando ne sia fatta domanda da tre Consiglieri, o da due sindaci effettivi.

La convocazione viene fatta a mezzo lettera, da spedirsi non meno di tre giorni prima del giorno fissato per la riunione, e, nei casi urgenti, anche a mezzo di messo, in modo che Consiglieri e Sindaci Effettivi ne siano

MINISTRO DELL'INTERNO  
(Dott. Mercurio Ercolano Eich)

*Mani F...*



informati almeno un giorno prima della riunione.

Le riunioni sono valide quando vi intervenga almeno la maggioranza assoluta degli Amministratori in carica.

Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei Consiglieri presenti alle riunioni.

I Sindaci possono esprimere e far verbalizzare i loro pareri.

Le votazioni sono normalmente palesi, sono invece segrete, quando ciò sia richiesto anche da un solo Consigliere, oppure quando trattasi di affari nei quali siano interessati Amministratori, Sindaci, oppure loro parenti ed affini fino al terzo grado.

A parità di voti, nelle votazioni palesi prevale il voto del Presidente, nelle votazioni segrete la parità importa la reiezione della proposta.

Nell'assenza del Presidente il voto del Vice-Presidente decide e nell'assenza anche di quest'ultimo decide il voto del Consigliere più anziano di età nelle votazioni palesi.

Art. 35 - Il Consiglio di Amministrazione è investito dei più ampi poteri per la gestione della Società.

Spetta, pertanto, fra l'altro, al Consiglio:

1) curare l'esecuzione delle deliberazioni dell'As...

- 2) redigere inventari e bilanci;
- 3) compilare il regolamento interno, da sottoporre all'approvazione dei soci; riuniti in Assemblea;
- 4) stipulare atti e contratti di ogni genere inerenti all'attività sociale;
- 5) conferire procure, sia generali che speciali, ferma la facoltà attribuita al Presidente;
- 6) assumere e licenziare il personale fissandone le mansioni e le retribuzioni;
- 7) dare l'adesione della Società ad organismi consorziati;
- 8) deliberare circa: ammissione, recesso, decadenza ed esclusione dei soci;
- 9) deliberare sulle materie di cui all'art. 3 e circa l'istituzione di succursali, agenzie, magazzini e simili anche in paesi limitrofi;
- 10) deliberare il compenso previsto nell'ultimo capoverso dell'art. 32;
- 11) provvedere, ai sensi dell'art. 2386 del C.C., alla sostituzione di Consiglieri, che venissero a mancare durante il corso dell'esercizio;
- 12) apportare al presente Statuto le modifiche di cui al successivo art. 42;
- 13) compiere tutti gli atti e le operazioni di ordinaria e straordinaria amministrazione, che, comunque, rien

Mare  
Fam



trino nell'oggetto sociale, fatta eccezione soltanto di quelli che, per disposizione della legge, o dello Statuto Sociale, sono riservati all'assemblea dei Soci, ai Sindaci ed al Collegio dei Probiviri.

Art. 36 - Il Presidente del Consiglio di Amministrazione ha la rappresentanza e la firma sociali.

Art. 137 - Il presidente è perciò autorizzato a riscuotere da Pubbliche Amministrazioni e da privati, pagamenti di ogni natura ed a qualsiasi titolo, rilasciando liberatoria quietanza. Egli ha anche la facoltà di nominare Avvocati e Procuratori nelle liti attive e passive riguardanti la società; davanti a qualsiasi Autorità giudiziaria ed amministrativa ed in qualunque grado di giurisdizione.

Previa autorizzazione del Consiglio di Amministrazione, egli può delegare, con speciale procura, in tutto o in parte, il proprio potere anche ad impiegati della Società.

In caso di assenza, o di impedimento, del Presidente, le di lui mansioni spettano al Vice-Presidente.

### C) Il Collegio Sindacale-

Art. 38 - Il Collegio Sindacale si compone di tre Sindaci effettivi e due supplenti, eletti dall'Assemblea dei soci, e scelti fra i soci e non soci.

I Sindaci durano in carica tre anni e sono rieleggibili

li.

Il Presidente del Collegio Sindacale viene eletto dall'Assemblea dei soci e conserva il Libro dei Verbali e delle riunioni ed ispezioni collegiali ed individuali dei Sindaci.

Il Collegio Sindacale controlla l'Amministrazione della Società.

Art. 39 - Pertanto il Collegio Sindacale vigila sull'osservanza delle leggi e dello Statuto, accerta la responsabilità dell'eventuale tenuta irregolare della contabilità, controlla la contabilità medesima e la corrispondenza del bilancio alle risultanze dei libri contabili e delle scritture a norma di legge.

Art. 40 - I Sindaci, che possono, in ogni momento, provvedere anche individualmente ad atti di ispezioni e controllo, devono effettuare gli accertamenti periodici (il controllo di cassa è obbligatorio ogni tre mesi dell'esercizio) e quant'altro stabilito per legge. Di ogni ispezione dovrà compilarsi verbale da inserire nell'apposito libro delle adunanze e deliberazioni del Collegio Sindacale.

D) Il Collegio dei Proviviri-

Art. 41 - Il Collegio dei Proviviri si compone di tre membri nominati dall'Assemblea dei soci, fra soci e non soci. Essi durano in carica tre anni e sono rieleggibili.

*[Handwritten signature]*



bili.

Il presidente del Collegio dei Probiviri viene eletto dall'assemblea dei soci.

I Probiviri deliberano secondo le norme del Codice di Procedura Civile sull'arbitrato, pronunciando secondo equità, previo tentativo di conciliazione, assegnando alle parti i termini per la presentazione dei documenti e memorie difensive e per esporre le loro ragioni e repliche.

Art. 42 - Le controversie, che insorgessero fra soci e fra soci e Consiglio di Amministrazione, in merito ai provvedimenti adottati da quest'ultimo organo sociale, sulle materie contemplate nello Statuto Sociale e sull'interpretazione delle disposizioni in esso contenute, debbono essere devolute alla decisione arbitrale del Collegio dei Probiviri.

I soci, che intendono reclamare contro i provvedimenti del Consiglio di Amministrazione, dovranno proporre istanza scritta al Collegio dei Probiviri entro trenta giorni dalla notifica dei provvedimenti stessi.

Per ogni controversia si procederà, con la partecipazione del Collegio e delle parti, alla redazione di un apposito atto per precisare l'oggetto della controversia, il termine per la pronuncia del lodo da parte del Collegio, e le norme e i termini da questo dettati, per

